



Città di Nicotera
Prov.di Vibo Valentia

**NUOVO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE**

**Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta
Comunale) n. 59 del 27/07/2017**

INDICE

ART. 1 – Istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

ART. 2 – Nomina – Composizione - Requisiti

ART. 3 – Incompatibilità ed ineleggibilità

ART. 4 - Durata in carica, revoca e decadenza

ART. 5 - Compenso

ART. 6 – Modalità di funzionamento

ART. 7 – Compiti

ART. 8 – Valutazione della prestazione dei Responsabili di Area

ART. 9 – Criteri per la predisposizione del sistema di misurazione e valutazione della performance

ART. 10 – Collocazione organizzativa e funzionamento

ART. 11 – Comunicazione e conciliazione della valutazione

ART. 12 – Codice di comportamento

ART. 13 – Norme finali e transitorie

ART. 14 – Entrata in vigore

ART. 1
ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(O.I.V.)

La Città di Nicotera nell'ambito della propria autonomia organizzativa si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) al fine di dotarsi di strumenti adeguati a valutare la performance organizzativa e individuale, consistente nella disamina delle prestazioni dei Responsabili di Area, investiti dal Sindaco/Commissione Straordinaria dei poteri gestionali, ai sensi dell'art. 109 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base di criteri ed indicatori previamente determinati e con metodologie idonee alla misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi, delle competenze dimostrate e dei comportamenti professionali ed organizzativi.

L'O.I.V. opera in autonomia e risponde esclusivamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

L'O.I.V. opera in modo monocratico e ha accesso agli atti e ai documenti amministrativi e per l'espletamento della propria attività si avvale della collaborazione del Responsabile dell'Area economico-finanziaria.

L'attività dell'O.I.V. è informata al presente regolamento, al D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, al D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 e ai CCNL vigenti per il personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

ART. 2
NOMINA – COMPOSIZIONE - REQUISITI

L'O.I.V. è organo monocratico esterno all'Amministrazione Comunale, nominato dal Sindaco/Commissione Straordinaria, scelto fra esperti nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale e della misurazione e valutazione della *performance* delle strutture del personale, attraverso la valutazione dei curricula presentati dai candidati iscritti nell'Elenco istituito, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 105/2016, con D.M. del 02/12/2016 e "Nota circolare" n. 3550/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio per la Valutazione della Performance.

L'O.I.V. è individuato fra i soggetti che abbiano presentato istanza all'Amministrazione comunale.

I criteri per l'identificazione del componente unico dell'O.I.V. sono i seguenti:

a) generali:

- cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale;
- non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazioni o di consulenze con le predette organizzazioni, ovvero non aver rivestito simili incarichi o cariche o non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;

b) di competenza ed esperienza:

- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio;

c) di integrità:

- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II°, capo I° del Codice penale;
- non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
- non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

L'O.I.V. può contemporaneamente appartenere a un massimo di tre (3) Organismi Indipendenti di Valutazione, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi di Valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato nelle forme prescritte per l'autocertificazione.

ART. 3

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.L.vo n. 150/2009, non può essere nominato componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il soggetto che riveste o ha avuto, nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (partiti politici, organizzazioni sindacali).

Non può essere nominato componente dell'O.I.V. chi è stato collocato a riposo, mentre può completare l'incarico ricevuto, fino al compimento del mandato, il soggetto che è stato collocato a riposo dopo essere stato nominato componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Non possono essere nominati i Revisori dei Conti.

Al componente l'O.I.V. si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i Revisori dei Conti.

L'assenza delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause ostative, o inconferibilità deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato che sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 14, comma 3, del D.L.vo n. 150/2009.

ART. 4

DURATA IN CARICA, REVOCA E DECADENZA

La nomina del componente unico dell'O.I.V., previa procedura comparativa, ha durata triennale a decorrere dalla data del provvedimento di nomina del Sindaco/Commissione Straordinaria.

Dura in carica fino alla nomina del nuovo Organismo.

Il componente dell'O.I.V. è revocabile per inadempienza o accertata inerzia, puntualmente contestate, rispetto ai compiti affidati con il presente Regolamento. Decade per cause naturali, per proprie dimissioni, garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato, e nell'ipotesi di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Il provvedimento di decadenza è adottato dal Sindaco/Commissione Straordinaria che provvede alla sostituzione utilizzando l'elenco dei soggetti partecipanti all'avviso relativo al triennio.

ART. 5 COMPENSO

Al componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione spetta un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 4.800,00, per ciascuno degli anni di durata dell'incarico, senza maggiori oneri a carico dell'Ente, in proporzione alle competenze svolte, da corrispondere semestralmente, previa presentazione di regolare fattura o altro titolo. Non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, vitto e alloggio.

Il compenso sarà liquidato ogni semestre previa presentazione di idonea attestazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente Regolamento, nel Regolamento sui controlli interni e programmate nei piani dell'Amministrazione.

ART. 6 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

L'O.I.V. risponde al Sindaco/Commissione Straordinaria, al quale riferisce almeno 2 volte all'anno sull'andamento delle attività nelle varie Aree, avanzando le proposte che ritiene più idonee.

L'O.I.V. svolge la sua attività in modo monocratico e definisce autonomamente le proprie modalità di funzionamento, nell'ambito di quanto previsto dalla legge, comunque rispettando le seguenti linee operative generali:

- assunzione del P.E.G. e del piano dettagliato degli obiettivi come riferimento del controllo nei confronti delle unità organizzative dell'Ente;
- rilevazione dei dati relativi ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti da ciascuna unità organizzativa, utilizzando parametri e standard predefiniti di riferimento per il controllo, discussi con le unità organizzative e comunicati all'inizio di ogni anno ai responsabili delle stesse;
- verifica periodica, entro i tempi predeterminati, dello stato di attuazione di quanto previsto nel P.E.G., con conseguente misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità di quanto attuato dalle singole unità organizzative.

L'O.I.V. recepisce, inoltre, le relazioni annuali dei Responsabili di Area sull'attività svolta, determina con cadenza annuale i parametri e gli standard preventivi di riferimento, del controllo, nel rispetto delle eventuali indicazioni della Giunta e li rende noti tempestivamente sia all'amministrazione che ai responsabili dei servizi.

L'O.I.V. si avvale delle risultanze del controllo di regolarità amministrativa e può richiedere a tutti gli uffici dell'Ente dati, informazioni o atti ed effettuare verifiche dirette.

L'O.I.V., prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo nei confronti del responsabile di servizio, può consentire la partecipazione al procedimento del

valutato.

ART. 7 COMPITI

All'O.I.V. sono attribuiti i seguenti compiti:

- predisporre un sistema generale di valutazione, da presentare al Sindaco/Commissione Straordinaria, inteso alla verifica del raggiungimento dei risultati dei Responsabili delle Aree, nonché dei comportamenti organizzativi degli stessi;
- definire i parametri e gli standard di riferimento, sia quantitativi che qualitativi, ai fini dell'attività di valutazione;
- proporre la pesatura delle posizioni organizzative e delle alte professionalità;
- proporre criteri obiettivi per l'esercizio della valutazione dell'impiego delle risorse affidate e dei risultati conseguiti a supporto del riconoscimento della retribuzione di risultato ai responsabili dei servizi;
- predisporre schemi di reports con periodicità quadrimestrale per i Responsabili delle Aree;
- redigere rapporti di gestione e di valutazione con periodicità almeno quadrimestrale (evidenziando eventuali carenze e scostamenti e proponendo interventi e rimedi) e una relazione consuntiva per ogni esercizio;
- valutare i risultati conseguiti dai Responsabili delle Aree in rapporto agli obiettivi e ai programmi assegnati; la valutazione è finalizzata alla corresponsione dell'indennità di risultato, alla eventuale ridefinizione dell'indennità di posizione;
- porre in essere tutti gli adempimenti demandati ad esso dai CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- collaborare con la Giunta Comunale per la predisposizione del P.E.G. e porre in essere tutte le azioni e procedure necessarie per la sua corretta implementazione nella gestione quotidiana dell'Ente.

In ottemperanza, inoltre, all'art. 14 del D.L.vo 27 ottobre 2010, n. 150, l'O.I.V.:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo dell'amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, dell'Ispettorato della Funzione Pubblica ed alla Commissione di cui all'art. 13 del D.L.vo 150/2009;
- valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III° del D.L.vo 150/2009, secondo quanto previsto dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13 del D.L.vo 150/2009;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità di cui al D.L.vo 150/2009;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

L'Organismo di Valutazione partecipa, altresì, alla valutazione delle performance delle

altre risorse umane supportando i singoli Responsabili nell'elaborazione di una comune metodologia di valutazione al fine di garantire omogeneità ed obiettività di valutazione nei confronti del personale tutto, ed in linea coerente con il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato per gli stessi Responsabili.

ART. 8 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA

Per la valutazione delle prestazioni individuali dei Responsabili di Area, l'Organismo Indipendente di Valutazione può tenere conto in particolare:

- del grado di conseguimento degli obiettivi programmati, alla luce degli indicatori qualitativi, quantitativi, economici e temporali individuati nel piano degli obiettivi allegato al PEG;
- della capacità di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte con flessibilità alle diverse esigenze e temperando i complessivi impegni richiesti dalla funzione;
- della capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune motivazioni tecnologiche e procedurali con particolare riferimento alle risorse umane ed ai processi di formazione e sviluppo;
- della capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo connesse alle funzioni affidate con particolare attenzione agli aspetti del controllo di gestione;
- della quantità e qualità del lavoro direttamente svolto ed apporto personale specificatamente assicurato al conseguimento dei risultati programmati;
- del contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e capacità di adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di crisi ed urgenze od a processi di cambiamento organizzativo.

ART. 9 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L'Organismo Indipendente di Valutazione svolge l'attività di misurazione e valutazione della performance su tre diversi livelli: dei singoli dipendenti, delle unità organizzative e dell'Amministrazione nel suo complesso.

Ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale relativa ai Responsabili di Area l'O.I.V. tiene conto:

- a) degli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- b) del raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) della qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

La misurazione e la valutazione sulla performance individuale del personale non titolare di responsabilità di area, è svolta da ciascun Responsabile, cui detto personale è assegnato ed è collegata:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza;

- c) alle competenze dimostrate;
- d) ai comportamenti professionali e organizzativi.

ART. 10 COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONAMENTO

L'Organismo di Valutazione funziona come organo monoeratico.

L'Organismo di Valutazione esercita in piena autonomia le funzioni e le competenze indicate negli articoli precedenti del presente Regolamento, sulla base della documentazione fornita dai Responsabili ed ogni altra documentazione trasmessa dai singoli comuni.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il componente l'O.I.V. risponde esclusivamente al Sindaco/Commissione Straordinaria.

Il componente unico dell'O.I.V. ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere ai Responsabili, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia, necessari all'espletamento delle funzioni assegnate. L'accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L. 241/90.

L'Organismo di Valutazione svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dal Comune.

Il numero delle sessioni dell'O.I.V. di Valutazione è di almeno due all'anno. Ulteriori sessioni, in caso di necessità, possono essere concordate con il Sindaco/Commissione Straordinaria per esprimere pareri in materia di diritto del lavoro, di controllo di gestione, di procedure o sistemi di controllo, di contraddittori richiesti dal personale dipendente e di controversie.

ART. 11 COMUNICAZIONE E CONCILIAZIONE DELLA VALUTAZIONE

Ogni valutazione dovrà essere comunicata al soggetto valutato.

Ogni soggetto valutato può presentare richiesta motivata di revisione della valutazione conseguita e chiedere di essere convocato in merito entro 10 giorni dal ricevimento della valutazione. Il valutatore deve rispondere e convocare, anche via e-mail, il soggetto valutato entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Al termine del confronto tra valutato e valutatore, quest'ultimo definirà la valutazione finale, anche apportando modifiche alla precedente valutazione, con parere motivato. Se la valutazione finale non verrà accettata dal valutato gli atti verranno rimessi, per la decisione ultima nel merito della valutazione, tenuto conto di una relazione motivata dell'Organismo di Valutazione, al Sindaco.

ART. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il componente unico dell'Organismo di Valutazione è tenuto ad osservare le seguenti norme:

- a) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
- b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta

devono essere indirizzate al Sindaco;

c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

ART. 13

NORME FINALI E TRANSITORIE – ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, ai CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.

ART. 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e l'entrata in vigore coinciderà con l'immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio;

c) di integrità:

- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II°, capo I° del Codice penale;
- non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
- non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

L'O.I.V. può contemporaneamente appartenere a un massimo di tre (3) Organismi Indipendenti di Valutazione, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi di Valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato nelle forme prescritte per l'autocertificazione.

ART. 3

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.L.vo n. 150/2009, non può essere nominato componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il soggetto che riveste o ha avuto, nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (partiti politici, organizzazioni sindacali).

Non può essere nominato componente dell'O.I.V. chi è stato collocato a riposo, mentre può completare l'incarico ricevuto, fino al compimento del mandato, il soggetto che è stato collocato a riposo dopo essere stato nominato componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Non possono essere nominati i Revisori dei Conti.

Al componente l'O.I.V. si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i Revisori dei Conti.

L'assenza delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause ostative, o inconfiribilità deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato che sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 14, comma 3, del D.L.vo n. 150/2009.

ART. 4

DURATA IN CARICA, REVOCA E DECADENZA

La nomina del componente unico dell'O.I.V., previa procedura comparativa, ha durata triennale a decorrere dalla data del provvedimento di nomina del Sindaco/Commissione Straordinaria.

Dura in carica fino alla nomina del nuovo Organismo.

- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio;

c) di integrità:

- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II°, capo I° del Codice penale;
- non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
- non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

L'O.I.V. può contemporaneamente appartenere a un massimo di tre (3) Organismi Indipendenti di Valutazione, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi di Valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato nelle forme prescritte per l'autocertificazione.

ART. 3

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.L.vo n. 150/2009, non può essere nominato componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il soggetto che riveste o ha avuto, nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (partiti politici, organizzazioni sindacali).

Non può essere nominato componente dell'O.I.V. chi è stato collocato a riposo, mentre può completare l'incarico ricevuto, fino al compimento del mandato, il soggetto che è stato collocato a riposo dopo essere stato nominato componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Non possono essere nominati i Revisori dei Conti.

Al componente l'O.I.V. si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i Revisori dei Conti.

L'assenza delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause ostative, o inconfiribilità deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato che sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 14, comma 3, del D.L.vo n. 150/2009.

ART. 4

DURATA IN CARICA, REVOCA E DECADENZA

La nomina del componente unico dell'O.I.V., previa procedura comparativa, ha durata triennale a decorrere dalla data del provvedimento di nomina del Sindaco/Commissione Straordinaria.

Dura in carica fino alla nomina del nuovo Organismo.

- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio;

c) di integrità:

- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II°, capo I° del Codice penale;
- non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
- non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

L'O.I.V. può contemporaneamente appartenere a un massimo di tre (3) Organismi Indipendenti di Valutazione, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi di Valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato nelle forme prescritte per l'autocertificazione.

ART. 3

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.L.vo n. 150/2009, non può essere nominato componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il soggetto che riveste o ha avuto, nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (partiti politici, organizzazioni sindacali).

Non può essere nominato componente dell'O.I.V. chi è stato collocato a riposo, mentre può completare l'incarico ricevuto, fino al compimento del mandato, il soggetto che è stato collocato a riposo dopo essere stato nominato componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Non possono essere nominati i Revisori dei Conti.

Al componente l'O.I.V. si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i Revisori dei Conti.

L'assenza delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause ostative, o inconfiribilità deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato che sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 14, comma 3, del D.L.vo n. 150/2009.

ART. 4

DURATA IN CARICA, REVOCA E DECADENZA

La nomina del componente unico dell'O.I.V., previa procedura comparativa, ha durata triennale a decorrere dalla data del provvedimento di nomina del Sindaco/Commissione Straordinaria.

Dura in carica fino alla nomina del nuovo Organismo.

- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio;

c) di integrità:

- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II°, capo I° del Codice penale;
- non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
- non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

L'O.I.V. può contemporaneamente appartenere a un massimo di tre (3) Organismi Indipendenti di Valutazione, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi di Valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato nelle forme prescritte per l'autocertificazione.

ART. 3

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.L.vo n. 150/2009, non può essere nominato componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il soggetto che riveste o ha avuto, nei tre anni precedenti, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (partiti politici, organizzazioni sindacali).

Non può essere nominato componente dell'O.I.V. chi è stato collocato a riposo, mentre può completare l'incarico ricevuto, fino al compimento del mandato, il soggetto che è stato collocato a riposo dopo essere stato nominato componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Non possono essere nominati i Revisori dei Conti.

Al componente l'O.I.V. si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite per i Revisori dei Conti.

L'assenza delle situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause ostative, o inconfiribilità deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato che sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 14, comma 3, del D.L.vo n. 150/2009.

ART. 4

DURATA IN CARICA, REVOCA E DECADENZA

La nomina del componente unico dell'O.I.V., previa procedura comparativa, ha durata triennale a decorrere dalla data del provvedimento di nomina del Sindaco/Commissione Straordinaria.

Dura in carica fino alla nomina del nuovo Organismo.